




Oggetto: Approvazione schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 ai fini dell'attuazione dell'art. 16 comma 1 della Legge n° 266/87.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo  
di concerto con  
L'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive



- VISTA la Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Articolo 16, comma 1, concernente l'istituzione del fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n.357, con la quale è stata approvata la "sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici in alcune aree della Regione", tra cui è compresa la Media Valle del Tevere;
- CONSIDERATO che il CIPE con propria deliberazione n° 100 del 5 agosto 1998 ha emanato direttive in merito all'utilizzo del fondo finalizzato alle iniziative promosse dalla regione Lazio nei settori del commercio e del turismo, ai sensi della L.266/97, art. 16, comma 1;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 1999, n.5229, riguardante "Il Delibera CIPE – Art. 16, comma 1, Legge 266/97. Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del Commercio e del Turismo. Programma Attuativo Regionale", con la quale è stato approvato, ai fini del finanziamento l'intervento denominato "Interventi relativi allo sviluppo della navigabilità del Tevere ai fini turistici";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2000, n.840, che riguarda "Art.16, comma 1, Legge 266/97. Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del Commercio e del Turismo. Programma Attuativo Regionale", integrativa della precedente;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2001, n. 811, riguardante "Legge 7 agosto 1997, n.266 – Art. 16, comma 1 "Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio e del Turismo". Deliberazione C.I.P.E. n. 100 del 5 agosto 1998. D.G.R. n. 5229 del 26 ottobre 1999. Approvazione Avviso pubblico "Interventi finalizzati alla accessibilità e riqualificazione dei centri storici dei comuni della Bassa Sabina";
- VISTO lo schema di Accordo di Programma per assicurare la realizzazione degli interventi relativi allo sviluppo della navigabilità del Tevere a fini turistici e ricreativi e la sistemazione delle aree spondali e limitrofe compresa la valle del torrente Ala, in base alla delibera della Giunta regionale n. 5229 del 26 ottobre 1999 e successiva n. 840 del 2 marzo 2000; che forma parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO

che l'investimento da parte della regione e del CIPE per tale iniziativa ammonta complessivamente a € 2.424.416,25, pari a £. 4.694.324.452;

PRESO ATTO


della necessità di stipulare l'Accordo di programma per la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e la Provincia di Rieti, Ente attuatore dell'iniziativa

all'unanimità

### **DELIBERA**

- Di approvare lo schema di Accordo di Programma (Allegato 1) ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai fini dell'attuazione dell'art. 16 comma 1 della Legge n. 266/87 che sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio, da stipulare tra i seguenti soggetti: Regione Lazio e Provincia di Rieti;
- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il suddetto Accordo di Programma;
- Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sociale, anche tramite la Direzione Regionale Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo a porre in essere tutti gli atti necessari all'attuazione dell'Accordo medesimo.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



- 4 NOV. 2003

Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000,  
n° 267 ai fini dell'attuazione dell'art. 16 comma 1 della Legge n° 266/87

TRA  
REGIONE LAZIO  
E  
PROVINCIA DI RIETI

Premesso:

- che la REGIONE LAZIO (Cod. fisc.: 80143490581) e l'Amministrazione Provinciale di Rieti (Cod. fisc.: 00114510571) intendono regolare la gestione del finanziamento, per assicurare la realizzazione degli interventi relativi allo sviluppo della navigabilità del Tevere a fini turistici e ricreativi e la sistemazione delle aree spondali e limitrofe compresa la valle del torrente Aia, in base alla delibera della Giunta Regionale n. 5229 del 26.10.99 e successiva n. 840 del 22.03.2000;
- che il C.I.P.E. con propria deliberazione n° 100 del 5 agosto 1998 ha emanato direttive in merito all'utilizzo del fondo finalizzato alle iniziative promosse dalla Regione Lazio nei settori del commercio e del turismo, ai sensi della L. 266/97, art.16, comma 1;
- che la Giunta Regionale con deliberazioni n. 5229 del 26.10.99 e, n. 840 del 22.03.00 aventi per oggetto: "Il delibera CIPE - Art. 16, comma 1, Legge 266/97 - Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del Commercio e del Turismo. Programma Attuativo Regionale" ha approvato, ai fini del finanziamento l'intervento denominato "Interventi relativi allo sviluppo della navigabilità del Tevere a fini turistici";
- che tali interventi riguardano territori ricadenti nella Provincia di Rieti;
- che l'investimento da parte della Regione e del CIPE per tale iniziativa ammonta complessivamente a € 2.424.416,25, pari a £. 4.694.324.452;
- che l'ammontare finanziario, per l'esecuzione dell'opera, tutto comprende e nulla esclude quanto ad oneri e costi, ai sensi della vigente normativa relativa ai lavori pubblici;
- che si rende pertanto necessaria la stipula del presente Accordo di programma per la disciplina dei rapporti da essa scaturenti e comunque ad essa connessi;



**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1  
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2  
CONDIZIONI GENERALI

L'Amministrazione Provinciale di Rieti, in conformità alle norme di legge assume la competenza della realizzazione dell'oggetto di convenzione. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici dell'Amministrazione Provinciale di Rieti, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti, salvo quanto nella competenza della Regione di cui all'art. 7 e seguenti.

Art. 3  
OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Accordo di Programma regola il finanziamento per assicurare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi allo sviluppo della navigabilità del Tevere a fini turistici e ricreativi.

Questo Progetto strategico - incluso nella "Intesa di programma per la sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici nella Media Valle del Tevere" - in sinergia con esso, prevede l'istituzione di un servizio su battello con tre stazioni sulla riva del Tevere, di cui al Programma Attuativo Regionale, e più precisamente nel territorio dei Comuni di Poggio Mirteto, Forano e Collecchio, con relativa creazione di punti di attracco, e la realizzazione di un centro di canottaggio con due punti di attracco presso le stazioni di Stimigliano e di Galantina, ed eventualmente di Poggio Mirteto, con rimessaggio e molo di canoc, collegate via terra da apposita navetta; la valle del torrente Aia, a nord, sarà attrezzata con pista di equitazione, e luoghi di sosta e di scambio collegati con navetta (ed eventuale pista ciclabile da affiancare alla strada).

Art. 4  
CONDIZIONI SPECIFICHE

L'Ente convenzionato si impegna a procedere alla realizzazione dell'oggetto dell'Accordo di Programma come meglio è delineato dal precedente art. 3 mediante formali affidamenti nell'osservanza di tutte le leggi vigenti e sulla base delle norme di legge, regolamentari o di statuto che disciplinano l'attività dell'Ente medesimo, nonché attraverso le modalità previste dalla delibera del Consiglio Regionale n° 357/97.

Specificatamente l'Ente si obbliga a conferire l'incarico o gli incarichi per la realizzazione dell'oggetto dell'Accordo di Programma nell'ambito delle forme che



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end. Below the signature is a small number "2".

regolano la materia, con modalità che garantiscono la massima affidabilità per i risultati del lavoro.

L'Ente inoltre nell'affidamento dovrà attenersi a tutti i principi generali e alle prescrizioni contenute nelle delibere CIPE ed alla vigente normativa in materia di appalti ed opere pubbliche di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme relative allo snellimento del procedimento amministrativo.

#### Art. 5 DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo ha durata, di anni due, commisurata alle disposizioni del Programma Attuativo Regionale. Qualora decorsi i termini di anni due dalla Concessione, l'Ente Provincia non abbia trasmesso i certificati di collaudo delle opere, si procederà alla revoca dei contributi erogati ed alla restituzione degli stessi maggiorati degli interessi legali maturati.

L'Ente, pertanto, s'impegna, ai fini del rispetto del termine di cui al precedente comma, a procedere immediatamente all'affidamento degli incarichi, e ad introdurre espressamente nei contratti che regoleranno tale affidamento, penali, correlate ai corrispettivi stabiliti nei contratti stessi, sia in ordine ai tempi contrattualmente convenuti per la consegna delle opere previste, sia in ordine ad eventuali inadempienze qualitative anche da parte di eventuali professionisti incaricati.

Al fini di quanto sopra convenuto l'Ente convenzionato si obbliga quindi a trasmettere alla Regione - Direzione Regionale Cultura Sport e Turismo - Area 4F/01, entro 90 giorni dalla data di stipula dell'Accordo di Programma, una copia conforme degli atti conseguenti e regolarmente approvati dai competenti organi, muniti degli eventuali visti degli organi di controllo.

#### Art. 6 IMPORTO DELL'ACCORDO ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'importo dell'Accordo di Programma, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'iniziativa di cui al presente "Accordo", assunto a carico della Regione Lazio con il cofinanziamento del CIPE, è fisso ed invariabile ed ammonta ad euro 2.424.416,25.

L'Ente Provincia di Rieti, espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale forfettario di "Accordo" comprende e compensa il costo della realizzazione di ogni altro onere finanziario comunque preordinato conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera di cui al precedente art. 3 ed agli adempimenti del presente atto, restando a totale carico dell'Ente stesso ogni conseguente spesa, compresa la quota pari all'un per cento relativo all'attività tecnica svolta dai dipendenti regionali.



L'è anche a carico dell'Ente convenzionato ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.

Qualora, alla chiusura dell'Accordo di programma, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dagli organi di controllo del soggetto convenzionato, una somma inferiore a quella oggetto della presente, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con la Regione.

Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo dell'Accordo, per qualsiasi motivi determinato, farà carico al soggetto convenzionato, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Le parti riconoscono che gli importi certificati per studi di fattibilità e campagne di accertamenti in sito o di laboratorio, di sostegno alla progettazione, vengono accreditati all'Ente e utilizzati dall'Ente medesimo.

#### Art. 7

### CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLE OPERE

Il progetto e l'esecuzione delle opere sarà realizzato in aderenza all'oggetto fissato al precedente art. 3 nel rispetto dei termini statuiti con la deliberazione di approvazione del finanziamento e tenendo conto dei limiti e dei vincoli stabiliti con la presente convenzione.

L'Ente pertanto si impegna a non apportare modificazioni e/o integrazioni per la realizzazione stessa dell'oggetto dell'Accordo di Programma, come espressamente stabilito nel ricordato art. 3, salvo quelle strettamente e tecnicamente necessarie per dare definite e realizzate le opere.

L'Ente, nel caso di non ottemperanza all'impegno assunto al precedente comma, riconosce e assume a proprio esclusivo carico l'eventuale onere derivante dalle suddette modificazioni e/o integrazioni che rimangono comunque escluse dal finanziamento così come stabilito dal precedente art. 6.

#### Art. 8

### VERIFICHE

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'Accordo di Programma.

Presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo, sarà istituita con apposito provvedimento emanato dal Dirigente dell'Arca "Strutture turistiche e demanio", una Commissione di Valutazione, composta da funzionari della struttura competente, integrata da un funzionario regionale esperto in materia di V.I.A., la quale valuterà preventivamente le proposte progettuali che saranno presentate dall'Ente Provincia.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the stamp. Below the signature, there is a small number "4".

Tali verifiche della Regione non esimeranno comunque l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'oggetto del presente Accordo di Programma.

Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'oggetto del presente Accordo di Programma e che le verifiche di cui al presente articolo che, potranno essere effettuate, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente e che sono regolate dall'Accordo stesso.

#### Art. 9

### RAPPORTI CON I TERZI

L'Ente Provincia agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù dell'Accordo di Programma, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dello studio, della progettazione e della esecuzione delle opere in questione.

#### Art. 10

### EROGAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività di "Accordo", la Regione disporrà in favore dell'Ente l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

- I) - Il 10% pari a € 242.441,63, corrispondenti a £. 469.432.445 successivamente alla stipula della presente convenzione;
- II) - Il 50% pari a € 1.212.208,13, corrispondenti a £. 2.347.162.226 successivamente alla trasmissione da parte dell'Ente alla Regione della deliberazione di affidamento dei lavori e verbale di inizio lavori;
- III) - il 30% pari a € 727.324,88, corrispondenti a £. 1.408.297.335 successivamente alla presentazione della documentazione relativa all'esecuzione (S.A.L.) del 50% delle opere.
- IV) - Il restante 10% pari a € 242.441,63, corrispondenti a £. 469.432.445 dopo l'invio alla Regione della delibera di approvazione dell'atto di collaudo delle opere da parte dell'Ente attuatore e delle eventuali autorità a ciò preposte per legge, unitamente a n. 2 copie dell'elaborato stesso.

#### Art. 11

### ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dal precedente art. 10 saranno accreditate dalla Regione, presso la Cassa di Risparmio di Rieti - Ag. 201 ABI: 6280, CAB: 14601- Tesoriere della Amministrazione Provinciale di Rieti, indicato con il presente atto dall'Ente convenzionato.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

E' esclusa qualsiasi responsabilità della Regione per le conseguenze derivanti dalla eventuale mancata trasmissione delle somme da erogare da parte del Ministero delle Attività Produttive.

La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso.

Le parti, infine, convengono che alla Regione è riservato il diritto di operare su qualunque credito dell'Ente, anche se tranne origine da altre convenzioni, il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza, o a ristoro di eventuale risarcimento di danni.

#### Art. 12 RELAZIONI TRIMESTRALI

L'Ente s'impegna a far pervenire alla Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo, entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, relazioni trimestrali contenenti informazioni tecnico-economiche sull'andamento degli studi, progettazioni ed esecuzioni di opere.

#### Art. 13 REVOCA DELL'ACCORDO

Fermo restando quanto stabilito dal "Programma attuativo per il cofinanziamento di interventi nei settori del commercio e del turismo (ai sensi della Delib. CIPE 5 agosto 1998)" - punto G) approvato con D.G.R. 5229 del 26 ottobre 1999, alla Regione è riservato il potere di revocare l'Accordo di Programma nel caso in cui l'Ente incorra in violazioni o negligenze, sia in ordine alle condizioni del presente "Accordo" sia a norma di legge e/o di regolamento.

Lo stesso potere di revoca la Regione eserciterà ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dello studio e/o progettazione ed esecuzione di opere, ovvero quando l'Ente non dovesse trasmettere le relazioni trimestrali secondo quanto previsto nel precedente art. 12.

Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento degli studi e/o progettazioni eseguiti ed utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, salvo risarcimento dei danni di cui al comma che segue.

La Regione si riserva il diritto per il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente convenzionato, altro Ente o Amministrazione.

In conseguenza l'Ente si impegna ad inserire nei contratti, che andrà a stipulare con i terzi, esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro Ente o Amministrazione nei contratti stessi.

#### Art. 14 TERMINE DEL RAPPORTO

Il rapporto si riterrà concluso con l'invio da parte dell'Ente convenzionato dell'atto di approvazione del certificato di collaudo, relativo alle opere di cui al precedente art. 3), da parte della competente autorità a ciò preposta per legge o statuto e



A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.

della connessa deliberazione dei competenti organi di controllo e con il pagamento della rata di saldo da parte della Regione stessa secondo la previsione di cui al precedente art. 10).

Resta convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente, è facoltà della Regione - scaduto il termine di durata dell'Accordo di Programma - dichiararlo chiuso, incamerando le somme residue non erogate salvo quanto previsto dal precedente art. 12).

#### Art. 15

#### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra la Regione e l'Ente convenzionato dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'Ente convenzionato, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

L'Ente convenzionato non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

#### Art. 16

#### NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia nonché le norme del Codice Civile in quanto applicabili e le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministro delle Attività Produttive.

#### Art. 17

#### NORMA FINALE

Il presente Accordo di programma verrà adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio e pubblicato sul B.U.R.L.

Data, .....

Per la PROVINCIA DI RIETI

Per la REGIONE LAZIO



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. ...".